



AIDDA ETS

FARE IMPRESA AL FEMMINILE
Associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti di Azienda
Ente del Terzo Settore

STATUTO

ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI D'AZIENDA ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve "AIDDA ETS"

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1– ASSOCIAZIONE

ART. 2 – SCOPI

ART. 3 – ORGANI NAZIONALI E DELEGAZIONI REGIONALI

TITOLO II – ASSOCIATE

ART. 4 – REQUISITI DELLE ASSOCIATE

ART. 5 – AMMISSIONE DI NUOVE ASSOCIATE

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATA – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 8 – ESCLUSIONE

ART. 9 - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

TITOLO III – ORGANI NAZIONALI

ART. 10 - ASSEMBLEA NAZIONALE – NORME GENERALI

ART. 11 – QUORUM DEL'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 12 - CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 14 - COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 15 – COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 16 – PRESIDENTE NAZIONALE

ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 18 - COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE

ART. 19 - ORGANO ARBITRALE DELLE *PROBAE MULIERES*

ART. 20 - PRESIDENTE ONORARIA NAZIONALE

TITOLO IV – ORGANI REGIONALI

ART. 21 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI SULLE DELEGAZIONI REGIONALI E I RELATIVI ORGANI

ART. 22 – ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE REGIONALE

ART. 23 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE REGIONALE

ART. 24 – CONSIGLIO DI DELEGAZIONE REGIONALE

ART. 25 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

ART. 26 – PRESIDENTE DI DELEGAZIONE

ART. 27 - COMMISSIONE ELETTORALE DI DELEGAZIONE

TITOLO VI – UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 28 – UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE

TITOLO VII – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

ART. 29 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

TITOLO VIII – PATRIMONIO E SCIOGLIMENTO

ART. 30 – PATRIMONIO

ART. 31 – BILANCIO

TITOLO IX – NORME FINALI E DI CHIUSURA

ART. 32 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

ART. 33 – TERMINE GENERALE

ART. 34 – GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

ART. 35 – NORME REGOLAMENTARI

ART. 36 - RINVIO A NORME DI LEGGE

S T A T U T O
dell'Associazione riconosciuta "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE
DIRIGENTI DI AZIENDA - ENTE DEL TERZO SETTORE"
- in breve "AIDDA ETS" -

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1- ASSOCIAZIONE

1. E' costituita, a Torino il 22 maggio 1961, ai sensi di legge, l' "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "AIDDA ETS", con sede principale in Roma, all'indirizzo determinato dal Comitato Direttivo Nazionale e pubblicizzato nelle forme di legge e con sedi secondarie in ciascuna Regione ove l'Associazione risulti presente a mezzo delle proprie delegazioni territoriali.

2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

3. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dal suo Regolamento attuativo e dal Codice Etico e opera quale affiliata dell'Associazione "Les Femmes Chefs d'Enterprises Mondiale", in sigla "FCEM", condividendone le finalità e ispirandosi all'attività da questa svolta.

ART. 2 - SCOPI

1. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Segnatamente, scopi dell'Associazione sono:

- promuovere e consolidare lo spirito associativo;
- far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera iniziativa e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico dell'imprenditoria femminile;
- essere strumento di partecipazione e di azione che incoraggi e sostenga una significativa presenza delle donne negli organi decisionali presso i poteri pubblici e privati;
- collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche utilizzando le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
- promuovere le finalità statutarie, mediante la diffusione di informazioni, l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e la redazione di pubblicazioni nei settori dell'imprenditoria, dell'economia e delle problematiche sociali;
- promuovere l'aggiornamento professionale delle Associate per una sempre maggiore conoscenza dell'innovazione in materia di impresa;
- promuovere la formazione professionale e sociale delle Associate, nonché di terzi;
- promuovere iniziative di partenariato su scala nazionale e internazionale con Associazioni aventi scopi e attività analoghi;
- realizzare progetti o programmi comunitari con proiezione regionale, nazionale e internazionale;
- mantenere con tutte le Delegazioni Regionali e con le associazioni di Paesi membri delle FCEM uno stretto rapporto al fine di creare le premesse per uno scambio proficuo di opinioni e informazioni sia in

ambito nazionale che internazionale;

- coordinare l'attività di tutta l'organizzazione periferica, affinché le deliberazioni assunte siano in conformità allo Statuto e al Regolamento.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, in via strumentale, può svolgere attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto alle attività principali sopra indicate, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CTS, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Comitato Direttivo Nazionale.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche in forma organizzata e continuativa attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 3 - ORGANI NAZIONALI E DELEGAZIONI REGIONALI

L'AIDDA è un'unica Associazione che svolge la propria attività e persegue i propri scopi nell'intero territorio dello Stato Italiano, tramite Delegazioni espresse dalle singole Regioni. Le Delegazioni costituiscono articolazioni dell'AIDDA e, come tali, sono prive di qualsivoglia soggettività e/o capacità giuridica.

TITOLO II - ASSOCIATE

ART. 4 - REQUISITI DELLE ASSOCIATE

1. Possono essere Associate - nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione - le donne e chiunque, di qualsiasi

cittadinanza, abbia completato le pratiche per cambiare il proprio sesso in quello femminile, che svolgano la propria attività lavorativa prevalentemente in Italia.

2. Le Associate non devono avere precedenti penali per reati dolosi accertati con sentenza o altro provvedimento passato in giudicato o nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p. e devono, inoltre, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

-a) svolgere in proprio un'attività imprenditoriale dotata di strutture nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi;

-b) essere socia a responsabilità illimitata di una S.s., di una S.n.c. o di una S.a.s. o di una S.a.p.a, dotate di strutture operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi;

-c) essere amministratrice o dirigente, con poteri delegati o funzioni operative interne in società di capitali dotate di strutture operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi;

-d) essere titolare di procura institoria, anche limitata a particolari funzioni direttive, in una delle imprese aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti a), b) o c);

-e) essere titolare di un'impresa agricola nei settori della coltivazione del fondo, della selvicoltura, dell'allevamento di animali e delle attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c.;

-f) essere, in virtù di apposito concorso e non per nomina politica, dirigente di un Ente Pubblico, di altro Organo Dirigenziale nella Pubblica Amministrazione o di una società in-house;

-g) esercitare, in forma individuale o associata, una Professione che preveda l'iscrizione in specifici Albi, sempre che la propria attività sia dotata di strutture operative nell'ambito territoriale in cui viene svolta;

-h) essere amministratrice, con poteri delegati o funzioni operative interne in Enti del Terzo Settore iscritti nel relativo Registro Nazionale, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

La sussistenza dei requisiti di ammissione è documentata dall'aspirante Associata con le modalità previste dal Regolamento attuativo.

3. Laddove l'Associata, che abbia maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni cessi la propria attività lavorativa, la medesima, fermo restando il proprio obbligo di darne comunicazione alla Presidente della Delegazione Regionale di appartenenza, conserverà la propria qualità di Associata e potrà comunque assumere e mantenere cariche sociali diverse da quelle di Presidente Nazionale e di Presidente di Delegazione e di Consigliera Nazionale.

4. E' inoltre possibile istituire, nelle forme previste dal Regolamento, la figura della Sostenitrice dell'AIDDA, non Associata.

5. Le Associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Le Associate sono dunque tenute all'adempimento, sollecito,

collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa di cui al successivo art. 6.

6. Ciascuna Associata ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Comitato Direttivo Nazionale, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associata.

La qualità di Associata è intrasmissibile.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVE ASSOCIATE

1. La decisione sull'ammissione di nuove Associate è riservata al Comitato Direttivo Nazionale, che la rigetta o la delibera con il voto della maggioranza assoluta delle componenti.

2. A tal fine, l'aspirante Associata presenterà domanda di ammissione alla Presidente della propria Delegazione Regionale ovvero, in mancanza di Delegazione nella Regione dell'aspirante Associata, alla Presidente delle Delegazione Regionale più vicina o direttamente alla Presidente Nazionale.

3. La Presidente della Delegazione Regionale, alla prima riunione utile, sottoporrà la domanda ricevuta al proprio Consiglio di Delegazione che, verificata la regolarità formale e la completezza della domanda e della relativa documentazione a supporto, a maggioranza assoluta, delibererà sulla trasmissione della domanda di ammissione al Comitato Direttivo Nazionale.

4. In tal caso, la domanda sarà trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera, a cura e sotto la responsabilità della Presidente della Delegazione Regionale, al Comitato Direttivo Nazionale affinché l'ammissione venga rigettata o approvata alla prima riunione utile. L'eventuale rigetto va motivato.

5. Le domande pervenute al Comitato Direttivo Nazionale nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'assemblea convocata per la nomina della Presidente Nazionale saranno esaminate dal nuovo Comitato Direttivo Nazionale, non appena costituito dalla Presidente Nazionale di nuova nomina.

6. Tanto le Associate dirigenti di un Ente Pubblico, di altro Organo Dirigenziale nella Pubblica Amministrazione, di una società in-house, dirigenti di Enti Pubblici, quanto le Associate Professioniste non possono eccedere, con riferimento a ciascuna Delegazione Regionale, e comunque per ciascuna delle due categorie, il dieci per cento delle Associate della Delegazione medesima. La relativa domanda deve comunque essere sottoposta al Consiglio di Delegazione ai sensi e per gli effetti del comma 3 e la trasmissione della domanda, di cui al comma 4, al Comitato Direttivo Nazionale recherà l'indicazione del superamento del limite previsto dal presente comma. Il Comitato Direttivo Nazionale, ricevuta la domanda di ammissione dell'aspirante Associata, può deciderne ugualmente l'ammissione ove lo ritenga opportuno per il migliore conseguimento degli scopi statutari.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 23 CTS, chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della

deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Nazionale, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione.

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le Associate, anche dopo avere cessato la propria attività, sono tenute al pagamento della quota associativa entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale obbligo matura il primo gennaio di ciascun anno.

2. Per il solo primo anno, le Associate di nuova ammissione sono tenute al pagamento:

- dell'intera quota associativa annuale, se l'ammissione è stata deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale nel primo semestre solare;
- della metà della quota associativa annuale, se l'ammissione è stata deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale nel secondo semestre solare.

3. L'Associata che rassegna le proprie dimissioni a norma dell'articolo seguente resta obbligata al pagamento della quota associativa per l'anno in corso. E' comunque esclusa ogni ripetizione delle quote associative versate.

4. La Presidente Onoraria Nazionale, ove nominata, è esentata dal pagamento della quota.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di Associata si perde, con conseguente cessazione del rapporto associativo, per:

- dimissioni presentate per iscritto alla Presidente della Delegazione Regionale di appartenenza ovvero alla Presidente Nazionale;
- mancato pagamento della quota associativa entro il termine di cui al precedente art. 6, comma 1;
- fallimento/procedure concorsuali a proprio carico o dell'impresa nella quale l'Associata rivesta le qualifiche di cui all'articolo 4;

2. La qualità di Associata può inoltre essere persa, con conseguente cessazione del rapporto associativo, per:

- a) condanna definitiva per uno dei reati e nelle forme di cui al precedente art. 4, comma 2;
- b) cessazione definitiva dell'attività lavorativa prima del decorso di tre anni dalla delibera di ammissione all'Associazione;
- c) perdita temporanea, prima del decorso di tre anni dalla delibera di ammissione all'Associazione, protratta per non meno di dodici mesi, dei requisiti di cui all'art.4;
- d) esclusione per le cause di cui al successivo art. 8.

3. La decisione sulla cessazione del rapporto associativo è riservata al Comitato Direttivo Nazionale. All'uopo, la Presidente di Delegazione, ricevutane notizia dall'Associata interessata, accertato il verificarsi di una causa di decadenza, assume la relativa eventuale documentazione, sottoponendola al Consiglio di Delegazione che ne verificherà la completezza, adottando ogni conseguente determinazione. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4 e 5 dell'art. 5.

4. Ai fini di cui al precedente comma:

- a) il Consiglio di ciascuna Delegazione Regionale deve in ogni caso essere convocato entro il 15 novembre di ogni anno, per determinare se

si siano verificate cause di decadenza;

-b) l'Associata che incorra in una causa di decadenza è tenuta a informarne senza indugio la Presidente della Delegazione Regionale di appartenenza.

5. La Presidente Nazionale, in ogni caso, può richiedere all'Associata interessata di produrre, entro 60 (sessanta) giorni, la documentazione atta a verificare la sussistenza dei requisiti. La mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine suddetto costituisce causa di esclusione, ai sensi del successivo articolo.

6. La delibera che accerta e dichiara la cessazione del rapporto associativo è comunicata, a cura della Presidente Nazionale, all'Associata entro 10 (dieci) giorni.

7. L'Associata dichiarata decaduta od esclusa potrà impugnare la decisione del Comitato Direttivo Nazionale entro 30 (trenta) giorni innanzi al Consiglio Nazionale, che deciderà a maggioranza assoluta delle proprie componenti.

8. L'Associata può altresì essere sospesa, nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e in caso di sistematico e ripetuto ostruzionismo allo svolgimento delle attività sociali, quando le circostanze rendano tale provvedimento più adeguato rispetto all'esclusione. La sospensione è regolata dal successivo art. 29.

9. L'Associata eletta a cariche politiche è sospesa, per tutta la durata del proprio mandato, dall'eventuale incarico ricoperto.

ART. 8 - ESCLUSIONE

Costituiscono giusta causa di esclusione:

- il mancato pagamento della quota associativa nel termine di cui al precedente art. 6;
 - la violazione degli obblighi delle Associate;
 - la violazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico;
 - la violazione delle disposizioni degli Organi dell'Associazione;
 - la mancata presentazione dei documenti richiesti alla Associata ai sensi del precedente art. 7, comma 5;
 - il sistematico ostruzionismo allo svolgimento delle attività sociali;
 - i comportamenti pure omissivi delle Associate, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto associativo o che possano nuocere al buon funzionamento dell'Associazione o lederne il buon nome.
- Il provvedimento di esclusione deve essere congruamente e dettagliatamente motivato.

ART. 9 - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Ferme le limitazioni di cui al precedente art. 4, comma 3, possono assumere cariche nell'Associazione tutte le Associate iscritte da almeno un anno e in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Possono assumere la carica di Presidente di Delegazione e di Consigliera Nazionale le Associate iscritte da almeno due anni.

3. Possono assumere la carica di Presidente Nazionale tutte le Associate che abbiano già ricoperto per un intero mandato la carica di Consigliera Nazionale o di Presidente di Delegazione.

4. Non possono assumere cariche nell'Associazione, né candidarsi alle relative elezioni, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale,

le Associate sospese ai sensi del precedente art. 7, comma 8, e quelle nei cui confronti sia in corso un procedimento per la cessazione del rapporto associativo.

5. I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della candidatura e devono persistere, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. L'accertamento sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo è riservato alla Commissione Elettorale Nazionale e alle Commissioni Elettorali di Delegazione, salve le verifiche da compiere anche successivamente a cura della Segreteria Nazionale.

6. Non sono previste limitazioni temporali per l'assunzione di cariche nelle Delegazioni Regionali di nuova istituzione, limitatamente alla prima nomina degli organi delle Delegazioni stesse.

TITOLO III - ORGANI NAZIONALI

ART. 10 - ASSEMBLEA NAZIONALE - NORME GENERALI

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione in seno al quale le Associate in regola con il pagamento della quota esercitano il proprio diritto di voto.

2. L'Assemblea esercita le proprie funzioni nei limiti del presente Statuto.

3. Essa è in ogni caso composta da:

- la Presidente Nazionale, che la presiede;
- le Vicepresidenti Nazionali;
- la Segretaria, individuata tra le Vicepresidenti ai sensi dell'art. 14, comma 2;
- le componenti del Consiglio Nazionale;
- la Presidente Onoraria Nazionale, ove nominata;
- le Presidenti Onorarie di Delegazione, ove nominate;
- e, in generale, tutte le Associate.

4. L'Assemblea si riunisce nel territorio dello Stato Italiano, ivi comprese le acque nazionali, ed è di regola convocata dalla Presidente Nazionale ogni volta in cui lo ritenga necessario, nonché ove gliene facciano richiesta scritta almeno un decimo delle Associate o il Comitato Direttivo Nazionale. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per l'eventuale rinnovo delle cariche venute a scadere, fermo restando quanto appresso precisato.

5. In caso di inerzia della Presidente, l'Assemblea potrà essere convocata da ciascuna Vice Presidente Nazionale o, in mancanza, dal Comitato Direttivo.

6. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato a ogni avente diritto a partecipare a mezzo di strumento anche elettronico che pervenga almeno quindici giorni prima dell'assemblea, nonché mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Associazione.

7. L'Assemblea delle Associate:

- fermo restando il disposto inderogabile di cui all'art. 26 comma 1 CTS

e la facoltà di deroga, di cui all'art. 25 comma 2 CTS per gli Enti che hanno un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento), contribuisce alla nomina degli organi sociali e, segnatamente dell'Organo Gestorio della Presidente Nazionale, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, e della Presidente Nazionale Onoraria;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 bis del Codice Civile;
- delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto;
- delibera, altresì, sulle seguenti materie:
programmi futuri, politiche di coordinamento nazionale e regionale, politiche di integrazione e approvazione di direttive per la vita dell'Associazione e per il suo efficientamento, ivi compresa (se necessario) l'istituzione e la nomina di apposite Commissioni per lo studio di iniziative di ogni tipo.

8. Hanno diritto di voto tutte le associate iscritte da almeno 90 (novanta) giorni nel libro delle associate. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associata.

Ciascuna associata esprime un solo voto.

Ciascuna associata può farsi rappresentare in assemblea da altra associata mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un'associata può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 4 (quattro) deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associate, purché l'Organo Gestorio abbia approvato preventivamente l'innalzamento delle deleghe da 3 (tre) a 4 (quattro).

Il voto si esercita in modo palese; è ammesso il voto segreto esclusivamente con riguardo alle delibere concernenti le persone.

9. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente Nazionale o, in sua assenza, dalla Vice Presidente Nazionale più anziana, o, in subordine, su decisione dell'Assemblea medesima, da un'altra componente del Comitato Direttivo Nazionale o, in mancanza, da qualsiasi Associata; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata a una segretaria nominata dalla Presidente dell'Assemblea, ovvero a un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo Gestorio ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

10. La Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuna delle partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associata; la Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla

riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

11.L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale delle associate partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo Gestorio, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito alla Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità delle intervenute non personalmente presenti;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutte le intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12. L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti le aventi diritto, tutte le componenti dell'Organo Gestorio, dell'Organo di Indirizzo e dell'Organo di Controllo.

13.Ai sensi dell'art. 24 comma 5 CTS, l'Associazione, che abbia e continui ad avere un numero di associate non inferiore a 500 (cinquecento), può prevedere, con le modalità indicate in apposito regolamento attuativo, lo svolgimento di assemblee separate, aventi luogo in modo decentrato presso la sede di ciascuna delegazione e aventi competenze specifiche, anche con riferimento alla nomina degli organi sociali, stante la facoltà di deroga di cui agli artt. 25 comma 2 e 26 comma 1 CTS.

ART. 11 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1.L'Assemblea Nazionale in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dalle presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dalle presenti, qualunque sia il numero delle associate intervenute.

2.Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

In caso di impossibilità di approvazione delle modifiche statutarie per 12 (dodici) mesi consecutivi, a causa del mancato raggiungimento del quorum, le modifiche statutarie possono essere approvate, eccezionalmente, anche con la presenza della metà delle Associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

3. Per le deliberazioni riguardanti la nomina della Presidente Nazionale e dell'Organo di controllo e di Revisione Legale dei Conti, occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno un terzo delle Associate, e l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi

dalle intervenute.

4. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio le componenti dell'Organo Gestorio non hanno diritto di voto.

ART. 12 - CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è l'Organo di indirizzo dell'Associazione e costituisce il punto di incontro istituzionale tra l'Associazione e le proprie articolazioni territoriali nonché la sede delle decisioni di indirizzo. Esso dura in carica tre anni e, stante la facoltà di deroga di cui all'art. 25 comma 2 CTS in presenza dei requisiti numerici ivi contemplati, è composto da:

- la Presidente Nazionale, che lo presiede e ne fa parte;
- le Presidenti di ciascuna Delegazione Regionale;
- una Consigliera (delegata) Regionale per ciascuna Delegazione che raggruppi non più di 150 (centocinquanta) Associate;
- due Consiglieri (delegati) Regionali per ciascuna Delegazione che raggruppa più di 150 (centocinquanta) Associate;
- le componenti del Comitato Direttivo Nazionale;
- l'ultima Presidente Nazionale uscente;
- la Presidente Onoraria Nazionale, ove nominata.

2. Le sue componenti possono essere rielette, anche consecutivamente, con la precisazione che, a partire dal terzo mandato consecutivo, esse dovranno essere elette con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) delle aventi diritto. Ai fini del presente comma, si considera espletato il mandato protratto per almeno la metà della sua durata istituzionale.

3. Stante quanto disposto dall'art. 25 comma 2 CTS, se nel corso del mandato vengono a mancare una o più Consiglieri diverse dalla Presidente, le Consiglieri rimaste in carica provvedono alla sostituzione nominando la prima Associata candidata al Consiglio Nazionale e non eletta nella Delegazione di provenienza della Consigliera da sostituire o, in mancanza, altra Associata della stessa Delegazione o, in mancanza di quest'ultima, altra Associata della Delegazione geograficamente più vicina (da calcolarsi in base alla distanza tra i capoluoghi delle rispettive Regioni). Le Consiglieri subentranti scadono insieme con quelle già in carica all'atto della loro nomina.

4. L'intero Consiglio Nazionale decade se viene meno la maggioranza delle sue componenti. In tal caso, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per indire nuove elezioni.

5. La componente che, senza giustificato motivo non partecipi a più della metà delle riunioni in ciascun anno solare del Consiglio Nazionale, decade dall'Ufficio. Parimenti, decade la Consigliera che accetti cariche incompatibili con il proprio Ufficio.

6. Può essere dichiarata decaduta la Componente che perda i requisiti previsti dagli artt. 4 e 9 e quella che compia gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni connesse al proprio Ufficio. La decadenza

è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta delle intervenute.

La Consigliera incorsa nella causa di decadenza ha diritto di intervento, ma non può votare.

7. Il Consiglio Nazionale è di regola convocato dalla Presidente Nazionale ogni volta in cui lo ritenga necessario, nonché ove ne facciano richiesta scritta almeno dodici Consiglieri, e comunque almeno tre volte l'anno. In caso di inerzia della Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale potrà essere convocato dal Comitato Direttivo Nazionale.

8. La convocazione viene effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione anche telematico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione che deve pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, nonché mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Associazione. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno (48) quarantotto ore.

9. Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza delle sue componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, le componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutte le componenti in carica, purché le componenti dell'Organo di Controllo - ove nominato - siano state informate e non vi si oppongano.

10. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita alla Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità delle intervenute non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutte le intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dalla Presidente e dalla segretaria, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

ART. 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale redige entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base del progetto presentato dal Comitato Direttivo Nazionale entro il 31 marzo precedente, il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. Il suddetto documento di bilancio dovrà essere messo a disposizione delle Associate, con le modalità individuate dal

Regolamento, almeno 15 (quindici) giorni prima della relativa Assemblea.
2. Il Consiglio Nazionale approva e modifica i Regolamenti e il Codice Etico, assume le delibere di cui al precedente art. 7, comma 7 e di cui al successivo art. 19, commi 3 e 4, controlla e approva i conti preventivi e consuntivi nazionali. Il Consiglio Nazionale, inoltre, stabilisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'importo della quota associativa per l'anno successivo, se diversa da quella adottata per l'anno precedente.

Stanzia, poi, le somme per rimborsi spese che si rendessero necessari per il funzionamento delle Commissioni, i contributi per manifestazioni di Delegazione, i rimborsi spese ad Associate delegate a rappresentare la Associazione, borse di studio, manifestazioni nazionali, anche di propaganda e pubblicitarie/promozionali e, in generale tutte le spese necessarie alla attuazione degli scopi associativi.

3. Il Consiglio Nazionale ha altresì facoltà di:

- formulare annualmente, su proposta della Presidente Nazionale e/o del Comitato Direttivo Nazionale, un programma che tenda a una maggiore affermazione e visibilità dell'Associazione e al reale inserimento della stessa negli organismi pubblici e settoriali, per contribuire alla risoluzione dei problemi, con particolare riguardo alla posizione delle donne nella società;
- stabilire, nel perseguimento degli obiettivi suddetti, un programma annuale di manifestazioni nazionali;
- favorire l'espansione e la affermazione della Associazione con una opportuna campagna pubblicitaria;
- provvedere a dare notorietà della attività della Associazione, tramite la stampa o altri mezzi di diffusione mediatica;
- nominare Commissioni di lavoro;
- affidare particolari incarichi ad Associate che per posizione, competenze o attitudini possono dare un contributo alla Associazione;
- nominare una Coordinatrice di Comitato per ciascuno dei principali settori di attività (agricoltura, artigianato, commercio, edilizia, industria, ecc.) scelta nel proprio seno;
- convocare Associate e Commissioni per il resoconto sugli incarichi affidati;
- sostenere, stimolare e controllare la attività delle Delegazioni e il loro regolare funzionamento.

ART. 14 - COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Comitato Direttivo Nazionale dell'Associazione è l'Organo che affianca l'ufficio di Presidenza dell'Associazione, è investito dell'attività direzionale e di alta gestione ed è composto - stante le facoltà riconosciute dall'art. 25 comma 2 CTS in presenza dei requisiti numerici ivi contemplati - da:

- la Presidente Nazionale, che lo formalizza, lo presiede e ne fa parte;
- sei Vicepresidenti Nazionali, scelte tra le Consigliere Regionali delegate al Consiglio Nazionale, escluse le Presidenti di Delegazione, e indicate dalla Presidente Nazionale, entro 15 (quindici) giorni dal proprio insediamento.

2. Tra le sei Vicepresidenti Nazionali, designate dalla Presidente Nazionale fra le elette dall'assemblee delle Delegazioni Regionali,

- due assumono funzioni di Vicepresidenti vicarie;
- una assume funzione di Segretaria;
- una assume funzione di Tesoriera.

3. La Tesoriera può farsi coadiuvare da una Associata di comprovate capacità tecniche, che dovrà essere nominata dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Direttivo.

4. Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce, con le modalità eventualmente indicate dal Regolamento, almeno quattro volte l'anno ed è di regola convocato dalla Presidente Nazionale ogni volta in cui lo ritenga necessario, nonché ove ne facciano richiesta scritta almeno quattro componenti del Comitato stesso.

5. La convocazione viene effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione anche telematico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione che deve pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, nonché mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Associazione. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno (48) quarantotto ore.

6. Si applicano i commi 9 e 10 del precedente art. 12, in quanto compatibili.

ART. 15 - COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Comitato Direttivo Nazionale:

- assiste e coadiuva la Presidente nelle sue iniziative e nelle sue attività;
- delibera sull'ammissione di nuove Associate, ai sensi dell'art. 5;
- delibera sulla cessazione del rapporto associativo ai sensi dell'art. 7;
- assume, in casi di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale;
- aggiorna trimestralmente le Associate sull'andamento dell'Associazione, informandole sulle decisioni di maggiore rilievo assunte dal Consiglio Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento;
- cura la regolare tenuta dei libri sociali;
- convoca, in caso di inerzia della Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale;
- sottopone il progetto di bilancio al Consiglio Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno;
- delibera su tutte le materie non attribuite espressamente alla competenza di altri organi associativi.

ART. 16 - PRESIDENTE NAZIONALE

1. La Presidente Nazionale ha la rappresentanza istituzionale dell'Associazione, presiede l'Assemblea delle Associate, il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo Nazionale. A essa è attribuita la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e comunque la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle Associate che dei terzi. Formalizza il Comitato Direttivo Nazionale, effettuando le designazioni di cui all'art. 14. La Presidente Nazionale, inoltre, coordina l'attività dell'Associazione e presiede alla realizzazione,

secondo modalità, forme e tempi ritenuti opportuni, degli obiettivi indicati e dei programmi approvati dagli Organi associativi.

Sovrintende all'attività associativa in ogni settore, vigila inoltre sugli Organi dell'Associazione e provvede affinché venga osservata la disciplina sociale.

2. La Presidente è eletta dall'Assemblea tra le candidate a tale carica che possiedano i requisiti di cui all'articolo 9, dura in carica per un triennio è rieleggibile per una sola volta, anche non consecutiva. Successivamente al secondo mandato, l'Associata Presidente Nazionale non può aspirare nuovamente alla carica medesima.

3. La Presidente Nazionale può delegare il compimento di determinati atti o di determinate categorie di atti a singole Associate, motivando l'incarico con riferimento alla particolare competenza dell'Associata delegata.

4. In caso di assenza, le funzioni della Presidente Nazionale vengono assunte dalla Vice Presidente vicaria con maggiore anzianità associativa o, in subordine, anagrafica.

5. Costituiscono causa di decadenza della Presidente Nazionale l'assenza per oltre 120 (centoventi) giorni consecutivi e/o la perdita dei requisiti per essere Associata.

6. Costituiscono causa di cessazione della Presidente Nazionale le dimissioni rassegnate per iscritto al Comitato Direttivo.

7. Il verificarsi di una causa di decadenza o di cessazione della Presidente Nazionale sarà senza indugio accertata dalla Vice Presidente facente funzioni, che convocherà tempestivamente l'Assemblea per deliberare entro 60 (sessanta) giorni sulla nomina di una nuova Presidente Nazionale.

8. Costituiscono cause di rimozione della Presidente la violazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico e il non tenere conto sistematicamente delle istanze delle Associate. In tal caso, il Consiglio Nazionale delibera sulla rimozione della Presidente Nazionale con il voto di almeno 4/5 (quattro quinti) delle proprie componenti. La decisione, comunque motivata, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata innanzi all'Organo Arbitrale delle Probae Mulieres entro 60 (sessanta) giorni. Si applica il comma precedente.

9. Il Comitato Direttivo Nazionale decade insieme alla Presidente che lo ha nominato.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

A) Funzioni

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea delle Associate nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Le componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale, del Consiglio Nazionale e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

2. Se collegiale, l'Organo di Controllo consta di tre componenti scelti fra le Associate, una con funzioni di Presidente e due con funzioni di componenti effettive, provenienti da differenti Delegazioni Regionali, nonché da due eventuali componenti supplenti, parimenti, in caso di organo di controllo monocratico, la scelta deve ricadere tra le Associate.

Nessuna delle componenti dell'Organo di Controllo può appartenere alla stessa Delegazione di provenienza della Tesoriera Nazionale di cui all'art. 14.

3. Le componenti dell'Organo di Controllo devono essere designate tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 codice civile.

4. Le componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

5. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutte le componenti devono essere scelte fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. In mancanza di Associate disponibili ad assumere l'Ufficio, questo è affidato a un soggetto esterno, nominato dall'Assemblea, avente i requisiti sopra indicati.

ART. 18 - COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE

1. La Commissione Elettorale Nazionale è l'Organo istituzionale investito delle operazioni pre-elettorali di sondaggio preventivo circa la disponibilità delle Associate a candidarsi alla carica di Presidente Nazionale, di componente dell'Organo di Controllo/Revisore Legale dei Conti, e di accertamento dei requisiti per l'elettorato passivo, anche delle Associate indicate quali Vicepresidenti dalla Presidenza Nazionale.

2. La Commissione è composta da tutte le Associate all'uopo designate da ciascuna Assemblea di Delegazione Regionale, entro il 28 febbraio dell'ultimo anno di ciascun mandato della Presidente Nazionale. Ogni Assemblea di Delegazione può designare soltanto una Associata.

3. La carica di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica.

4. La Commissione nomina tra le proprie Componenti una Presidente e, ove necessario, delega il compimento di singole funzioni ai propri membri.

5. Conclusa la verifica sui requisiti, la Commissione Elettorale Nazionale, almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'Assemblea, trasmette al Comitato Direttivo Nazionale la lista delle candidature alle cariche di cui sopra.

6. I risultati dei lavori della Commissione Elettorale Nazionale sono, a cura della Presidente del Comitato Direttivo Nazionale, posti a

disposizione delle Associate con le modalità individuate dal Regolamento.

ART. 19 - ORGANO ARBITRALE DELLE PROBÆ MULIERES

1. Tutte le eventuali controversie tra le Associate e tra queste e l'Associazione aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo sono di regola devolute alla cognizione del Collegio Arbitrale delle Probæ Mulieres, composto da tre componenti effettive, purché qualificate per la materia del contendere, di cui una con funzioni di Presidente.

2. Se il Collegio Arbitrale non può essere costituito per mancanza del numero di Associate disponibili richieste dal precedente comma, le medesime controversie sono devolute a tre soggetti estranei all'Associazione di comprovata professionalità.

3. Il Consiglio Nazionale, all'inizio di ogni mandato, nomina le componenti effettive e la Presidente del Collegio. Non potranno essere chiamate a far parte del Collegio Arbitrale le Associate che ricoprono cariche nell'Associazione.

4. Qualora una o più componenti del Collegio Arbitrale provengano dalla medesima Delegazione Regionale di una delle Associate parte della controversia, il Consiglio Nazionale provvede senza indugio alla sostituzione, con effetto limitato alla controversia stessa.

5. Il lodo arbitrale non sarà impugnabile, salvo il rispetto dei limiti tassativi imposti dalle leggi vigenti e stabilirà sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

ART. 20 - PRESIDENTE ONORARIA NAZIONALE

1. Una Presidente Onoraria Nazionale può essere nominata dall'Assemblea, tra le Associate che hanno ricoperto la carica di Presidente Nazionale e che si siano particolarmente distinte nello svolgimento del proprio mandato.

2. La carica di Presidente Onoraria Nazionale è incompatibile con quella di Consigliera di Delegazione Nazionale.

3. La Presidente Onoraria Nazionale è esentata dal pagamento della quota associativa e partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale. Essa non può intervenire per delega né rappresentare a sua volta le componenti del Consiglio.

TITOLO IV - ORGANI REGIONALI

ART. 21 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI SULLE DELEGAZIONI REGIONALI E I RELATIVI ORGANI

1. Le Delegazioni Regionali sono articolazioni funzionali di cui l'Associazione si avvale per affermare la propria capillare presenza sul territorio dello Stato Italiano.

2. Esse esercitano le proprie funzioni nei limiti del presente Statuto e comunque sotto la direzione e in coerenza con le indicazioni strategiche del Consiglio Nazionale, il quale, in caso di gravi irregolarità o di prolungata inattività delle singole Delegazioni, potrà sempre avocare a sé le funzioni esercitate a livello locale dalle Delegazioni medesime. La decisione di avocare le funzioni esercitate a livello locale dalle singole Delegazioni è assunta dal Consiglio Nazionale, con ogni necessaria determinazione.

3. Il funzionamento delle Delegazioni Regionali è regolato dalle norme

di cui al precedente TITOLO III, in quanto compatibili e in quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli, intendendosi in ogni caso sostituiti:

- all'Assemblea Nazionale, l'Assemblea di Delegazione Regionale;
- al Consiglio Nazionale, il Consiglio di Delegazione Regionale;
- alla Presidente Nazionale, la Presidente di Delegazione;
- alla Commissione Elettorale Nazionale, la Commissione Elettorale di Delegazione;
- alla Tesoriera Nazionale, la Tesoriera di Delegazione;
- alla Presidente Onoraria Nazionale, la Presidente Onoraria di Delegazione.

4. Gli atti degli organi delle Delegazioni Regionali sono, a ogni effetto di legge, atti dell'Associazione e, come tali, devono essere trasmessi, a cura di ciascuna Presidente di Delegazione al Comitato Direttivo Nazionale, per essere messi a disposizione delle Associate nei modi individuati dal Regolamento.

ART. 22 - ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE REGIONALE

1. L'Assemblea di Delegazione è l'organo nel quale le Associate in regola con il pagamento della quota esercitano il proprio diritto di voto, sulle materie di rilievo regionale, attribuite alla competenza delle singole Delegazioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 comma 5 e art. 25 comma 2 del CTS, in presenza dei requisiti numerici Ivi contemplati.

2. L'Assemblea esercita le proprie funzioni nei limiti del presente Statuto.

3. Essa è in ogni caso composta da:

- tutte le Associate della Delegazione;
- la Presidente di Delegazione, che la presiede;
- la Segretaria, designata ai sensi dell'art. 24;
- le componenti del Consiglio di Delegazione;
- la Presidente Onoraria di Delegazione, ove nominata.

4. L'Assemblea è di regola convocata dalla Presidente di Delegazione ogni volta in cui lo ritenga necessario, nonché ove ne facciano richiesta scritta almeno un quarto delle Associate della Delegazione o il Consiglio di Delegazione.

5. L'Assemblea di Delegazione deve riunirsi entro il 28 febbraio di ogni anno per approvare il bilancio annuale di Delegazione predisposto dalla Tesoreria di Delegazione, per l'approvazione del bilancio preventivo di Delegazione e per la trasmissione delle relative delibere, a cura della Presidente di Delegazione, alla Tesoriera Nazionale non oltre il 5 marzo di ogni anno; deve inoltre riunirsi entro il 28 febbraio dell'anno in cui scadono i mandati del Consiglio e della Presidente di Delegazione, per la sostituzione delle uscenti.

ART. 23 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE REGIONALE

1. L'Assemblea di Delegazione, oltre che sull'approvazione del bilancio annuale della Delegazione:

- approva il bilancio preventivo di Delegazione;
- delibera sulle seguenti materie:
 - attività associativa svolta a livello regionale;
 - programmi futuri;

- nomina (stante la facoltà di deroga di cui all'art. 26 comma 1 CTS) la Presidente di Delegazione nonché le componenti del Consiglio di Delegazione, stabilendone il numero tra cinque e sette;
 - nomina (stante la facoltà di deroga di cui all'art. 26 comma 1 CTS) una delegata al Consiglio Nazionale, se la Delegazione conta non più di 150 (centocinquanta) Associate, e due delegate se le Associate sono di più;
 - nomina altresì tra le Associate appartenenti alla Delegazione una Associata delegata alla Commissione Elettorale Nazionale.
2. L'Assemblea di Delegazione delibera in ogni caso sugli argomenti che il Consiglio o le Associate sottopongono alla sua approvazione.
 3. L'Assemblea di Delegazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dalle presenti.
 4. Per le deliberazioni riguardanti la nomina della Presidente di Delegazione, sia in prima che in seconda convocazione, se il Regolamento lo prevede, occorre la presenza di almeno un terzo delle Associate facenti parte della Delegazione, e l'Assemblea di Delegazione delibera a maggioranza dei voti espressi dalle intervenute.
 5. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle adunanze, anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video-conferenza, si rinvia integralmente alle disposizioni sopra riportate al Titolo III.

ART. 24 - CONSIGLIO DI DELEGAZIONE REGIONALE

1. Ciascun Consiglio di Delegazione è composto da:
 - la Presidente di Delegazione, che lo presiede e ne fa parte;
 - un numero di Consigliere non inferiore a cinque e non superiore a sette;
 - la Presidente Onoraria di Delegazione, ove nominata.
2. Ciascun Consiglio designa, tra le proprie componenti, esclusa la Presidente di Delegazione, una Vicepresidente di Delegazione vicaria, una Segretaria di Delegazione e una Tesoriera di Delegazione.
3. La Consigliera Nazionale partecipa al Consiglio di Delegazione regionale con diritto di voto.
4. Il Consiglio di Delegazione si riunisce, con le modalità eventualmente indicate dal Regolamento, almeno cinque volte l'anno. La Presidente della Delegazione deve convocare il Consiglio quando gliene facciano richiesta almeno tre Consiglieri. La convocazione dovrà avvenire con almeno 8 (otto) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l'adunanza. In caso di parità, prevale il voto della Presidente di Delegazione.
5. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle adunanze, anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video-conferenza, si rinvia integralmente alle disposizioni sopra riportate al Titolo III.

ART. 25 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

1. Il Consiglio di Delegazione, entro il 15 febbraio di ogni anno, anche avvalendosi della Tesoriera di Delegazione e della Tesoriera Nazionale, predispone il bilancio consuntivo e preventivo di Delegazione, determinando, secondo le istruzioni e nei limiti delineati dal Consiglio Nazionale, il budget di spesa previsto per l'esercizio venturo. Il suddetto bilancio consuntivo e preventivo dovrà essere posto a

disposizione delle Associate, con le modalità individuate dal Regolamento, almeno quindici giorni prima della relativa Assemblea.

2. Il Consiglio di Delegazione determina l'addizionale regionale sulla quota associativa. Esso, inoltre, adotta, in materia di ammissione di nuove Associate e di cessazione del rapporto associativo, i provvedimenti di cui ai superiori artt. 5 e 7; cura, la regolare tenuta dei libri sociali relativi all'attività della Delegazione medesima; sottopone al Consiglio Nazionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, la propria proposta per la determinazione della quota associativa per l'anno successivo.

3. Il Consiglio di Delegazione sviluppa le attività dell'Associazione sul territorio in coerenza e comunque attuando gli indirizzi strategici indicati dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo Nazionale e inviando a questi un proprio programma annuale di massima; indice incontri periodici tra le Associate nella misura di almeno cinque l'anno, relaziona con cadenza semestrale il Comitato Direttivo Nazionale sulle attività di Delegazione; promuove le iniziative atte a cementare i vincoli tra le Associate e le altre Delegazioni e a incrementare nuove adesioni; favorisce occasioni di incontro con altre Associazioni e con Autorità Pubbliche, per una sempre maggiore notorietà e affermazione dell'Associazione; aggiorna le Associate, con le modalità previste dal Regolamento sulle attività e iniziative nazionali e delle altre Delegazioni.

4. Il Consiglio di Delegazione ha, infine, facoltà di nominare e revocare, tra le Associate, una Delegata per ogni Provincia compresa nel territorio della Regione in cui opera la Delegazione, con diritto di partecipazione senza voto al Consiglio di Delegazione; nominare e revocare tra le Associate una responsabile per ciascuna dei principali settori di attività (agricoltura, artigianato, commercio, edilizia, industria, ecc.); nominare e revocare commissioni di lavoro in relazione alle esigenze delle Delegazioni.

5. Al fine di garantire all'Associazione un costante e proficuo ricambio della compagine associativa, ciascun Consiglio di Delegazione è tenuto a contattare donne - aventi i requisiti di cui al precedente articolo 4 - del proprio territorio, meritevoli e qualificate.

ART. 26 - PRESIDENTE DI DELEGAZIONE

1. La Presidente di Delegazione rappresenta l'Associazione sul territorio dello Stato Italiano esclusivamente a fini associativi senza alcun potere di legale rappresentanza.

2. La Presidente di Delegazione convoca e presiede l'Assemblea di Delegazione e il Consiglio di Delegazione, coordinandone i lavori. Essa, inoltre, cura i rapporti e le relazioni con le Amministrazioni Pubbliche e con altre Associazioni ed Enti a livello locale, nonché il coordinamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione sul territorio regionale, anche operando sulla base di specifiche deleghe conferite dagli Organi Nazionali.

ART. 27 - COMMISSIONE ELETTORALE DI DELEGAZIONE

1. La Commissione Elettorale di Delegazione svolge le operazioni pre-elettorali, di sondaggio preventivo circa la disponibilità delle Associate a candidarsi alla carica di Presidente di Delegazione, a

quella di componente del Consiglio e a quella di Consigliera delegata al Consiglio Nazionale; accerta, inoltre, i requisiti per l'elettorato passivo.

2. La Commissione Elettorale di Delegazione è composta da tre Associate scelte tra le appartenenti alla Delegazione che non abbiano cariche, nominate dal Consiglio di Delegazione.

3. La carica di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica.

TITOLO VI - UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 28 - UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE

1. E' istituito, presso la Presidenza Nazionale, l'Ufficio di Segreteria Nazionale per la migliore gestione amministrativa dell'Associazione.

2. L'Ufficio di Segreteria cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione, svolgendo le proprie funzioni nell'esclusivo interesse della stessa, secondo le direttive impartite dalla Presidente Nazionale.

3. Rientrano nelle competenze dell'Ufficio di Segreteria Nazionale, a titolo meramente esemplificativo, la gestione delle richieste rivolte dalle Associate, dagli estranei e dagli Organi dell'Associazione, la predisposizione di schede, moduli, modelli e brochure, il coordinamento operativo degli eventi di portata nazionale e regionale organizzati o patrocinati, anche a mezzo delle proprie Delegazioni; la calendarizzazione degli impegni istituzionali della Presidente Nazionale; la gestione dei contatti delle Associate e della corrispondenza in entrata e in uscita, la corretta tenuta dei relativi archivi e il loro aggiornamento. Ancora, competono alla Segreteria Nazionale le attività connesse alla gestione del sito web dell'Associazione nonché la comunicazioni alle Associate delle credenziali di accesso a eventuali aree riservate del sito web medesimo.

4. L'Ufficio di Segreteria è ricoperto da una Segretaria di comprovata esperienza, anche non Associata, da assumere con regolare contratto di lavoro e scelta dalla Presidente Nazionale tra le persone che presentino la propria candidatura.

5. I costi dell'Ufficio di Segreteria sono a carico dell'Associazione.

TITOLO VII - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

ART. 29 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

1. E' istituito il procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni in conseguenza delle violazioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico.

2. Il procedimento disciplinare è unico ed è nazionale, anche se la violazione viene consumata all'interno delle singole Delegazioni.

3. A tal fine, ciascuna componente degli Organi Nazionali o di Delegazione che abbia comunque avuto notizia di una violazione deve informare l'Organo Arbitrale. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 7, comma 3.

4. Le sanzioni disciplinari per le Associate che mancano ai propri doveri, violando le disposizione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico, sono:

-a) l'avvertimento, consistente in un rimprovero per l'infrazione commessa, con esortazione a non reiterarla. L'avvertimento si infligge

per le trasgressioni più lievi;

-b) la censura, consistente in una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa, della quale si fa menzione nella scheda web della Associata sanzionata, trasmettendone inoltre copia via mail alle componenti del Consiglio Nazionale;

-c) la sospensione, consistente nell'inibizione all'esercizio dei diritti sociali, per un minimo di un mese e un massimo di ventiquattro mesi, a seconda della gravità della violazione.

5. La violazione dell'art. 7, comma 4, lett. b), è punita in ogni caso con la sospensione per non meno di due mesi. E' inoltre punita con la sospensione per non meno di due mesi l'Associata che reiteri una violazione già punita con la censura.

6. Tali sanzioni si applicano indipendentemente dal ricorrere delle cause di esclusione di cui all'art. 8.

7. Il Procedimento Disciplinare si svolge innanzi all'Organo Arbitrale che, avuta notizia del fatto potenzialmente sanzionabile, invita l'Associata a mezzo e-mail a fornire chiarimenti con lo stesso mezzo entro 15 (quindici) giorni. Se ritiene di dover procedere, l'Organo Arbitrale fissa, a non prima di 30 (trenta) giorni, una nuova riunione per l'audizione della Socia incolpata, che potrà depositare a mezzo e-mail non oltre (10) dieci giorni prima della data fissata per l'audizione una memoria difensiva.

8. L'Associata ha in ogni caso diritto a essere ascoltata.

9. Le sanzioni disciplinari sono inflitte a maggioranza assoluta dall'Organo Arbitrale.

La decisione motivata è comunicata via e-mail all'Associata, senza indugio.

10. Il relativo provvedimento è reclamabile entro 60 (sessanta) giorni, innanzi al Consiglio Nazionale. Si applicano, in quanto compatibili, i commi da 6 a 9.

TITOLO VIII - PATRIMONIO E SCIoglIMENTO

ART. 30 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) nonché dagli incrementi derivanti principalmente da quote associative, da contributi pubblici e privati, da donazioni e da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo, senza indugio, deve convocare l'assemblea per provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure per deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associate, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 del CTS.

ARTICOLO 31 - BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge deve essere sottoposto all'assemblea delle associate, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo Gestorio.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, l'Organo Gestorio deve:

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti alla Presidente, alle componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo Nazionale, dell'Organo di Controllo, alle dirigenti, nonché alle associate, fermo restando quanto indicato al successivo articolo 34;

- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

TITOLO IX - NORME FINALI E DI CHIUSURA

ART. 32 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Nazionale previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 9 del CTS e previa delibera dell'Assemblea delle Associate adottata ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

ART. 33 - TERMINE GENERALE

Salvo diversa disposizione Statutaria, il termine generale per il compimento di atti di ogni tipo è di trenta giorni decorrenti dal momento in cui l'atto può essere validamente posto in essere.

ART. 34 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sociali, senza eccezione, sono onorifiche. Per l'assunzione delle stesse non spetta alle Associate alcun compenso o

indennità, comunque denominata.

2. E' in ogni caso riconosciuto alla Presidente Nazionale il diritto a essere rimborsata per le spese di iscrizione ai convegni mondiali delle FCEM, viaggio, vitto, alloggio e soggiorno (a titolo esemplificativo: treni, aerei, taxi, hotels, ristoranti), documentate e da questa anticipate per la partecipazione agli eventi istituzionali dell'Associazione nei limiti risultanti dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e comunque secondo le apposite procedure previste dal Regolamento.

ART. 35 - NORME REGOLAMENTARI

Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 13, approva il Regolamento le cui norme verranno applicate insieme con quelle del presente Statuto, in quanto le completino.

ART. 36 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.